

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 98/2018 Seduta del 26.07.2018

OGGETTO

LIMITAZIONE DEL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA DELLE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LAVORI PUBBLICI SUPERIORI A 150.000 EURO- PROVVEDIMENTI

L'anno 2018 addì 26 del mese di luglio alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.55, risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G):

Il Sindaco SCHIAVO Michele (P)

e i Consiglieri:

1.	LACAVA Edoardo	Р	9. ROZZATO Andrea	Α
2.	VETTORE Lucia	Р	10. ESCOBAR Sandra Maritza	Р
3.	SCACCO Enrico	Р	11. MAVOLO Renza	Р
4.	TONIOLO Daniele	Р	12. BENATO Andrea	Α
5.	PIZZINATO Giacomo	G	13. BORELLA Silvio	Р
6.	BACCAN Giulia	Р	14. VIGOLO Devis	G
7.	TOMAT Aldo	Р	15. GIACOMINI Fabio	Р
8.	GARATO Virginia	Р	GOBBO Alessandro	Р

e pertanto complessivamente presenti n. 13 componenti del Consiglio

Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis, PARIZZI Augusta, VENTURATO Paola .

Presiede il Presidente TONIOLO Daniele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:

ESCOBAR Sandra Maritza, SCACCO Enrico.

OGGETTO: LIMITAZIONE DEL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA DELLE FUNZIONI DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LAVORI PUBBLICI SUPERIORI A 150.000 EURO- PROVVEDIMENTI.

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 116 del 22.12.2014, con cui sono state trasferite all'Unione dei Comuni del Medio Brenta le funzioni relative ai procedimenti di aggiudicazione di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. .n. 163/2006 e si è approvato il regolamento per il funzionamento della Centrale unica di Committenza istituita presso l'Unione;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta n. 20 del 23.12.2014 che ha recepito il trasferimento delle funzioni di cui trattatasi da parte del Comune;

PRESO ATTO che il medesimo trasferimento di funzioni è stato disposto, con propria deliberazione consiliare, dagli altri due Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Medio Brenta;

ATTESO che tale trasferimento è stato effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'allora vigente comma 3 bis dell'art. 33 del D.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 nel testo modificato dall'art. 9 del D.L. 29 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 89/2014, il quale disponeva: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.";

RILEVATO inoltre che l'art. 23 ter, comma 3 del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014 poi modificato dall'art. 1, comma 501, lett. b) della legge 208/2015 ha previsto che i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

PRECISATO, pertanto, che la CUC dell'Unione risulta attualmente competente per i procedimenti di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a €. 40.000,00, così come previsto nella convenzione in essere approvata sotto la vigenza delle disposizioni del DIgs. 163/2006;

CONSIDERATO che dal 19.04.2016 è entrato in vigore il Dlgs. 18.04.2016 n. 50 "Codice dei contratti Pubblici" che ha abrogato il D. Lgs. n. 163/2006;

RILEVATO che:

- il D.Lgs. n. 50/2016, all'art.37, rubricato "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", ha introdotto il sistema obbligatorio di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), basato sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs.50/2016, per poter acquisire beni, servizi e lavori;
- ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di cui all'articolo 38 suindicato e all'emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 37 D.Lgs. n. 50/2016 con il quale saranno stabiliti i criteri e modalità per la costituzione delle Centrali di committenza in forma di aggregazione di Comuni non capoluogo di provincia, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- questo Comune è regolarmente iscritto presso l'AUSA, così come la Centrale Unica di Committenza istituita presso Unione dei Comuni del Medio Brenta;

VISTO il seguente disposto dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016:

- "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.
- 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
- 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica";
- 4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56."

ATTESO che è senz'altro intenzione di questa Amministrazione continuare ad avvalersi della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni del Medio Brenta, poiché la gestione associata della stessa consente di ottenere delle economie di gestione e di ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici, evitando di dovere ricorrere a tal fine ad altri soggetti aggregatori che potrebbero effettuare tali attività con tempi più lunghi e/o con costi più elevati per i singoli Comuni;

RITENUTO tuttavia opportuno avvalersi della CUC per l'affidamento di contratti per i quali i Comuni appartenenti all'Unione non possono procedere autonomamente ai sensi del richiamato art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente – oltre che per le forniture di beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00 – per l'affidamento di lavori di importo superiore ad Euro 150.000,00 (nuova soglia introdotta dal vigente codice dei contratti pubblici); infatti, si ritiene che il personale dell'Ufficio Tecnico di questo Comune sia in possesso di conoscenze e competenze adeguate per lo svolgimento delle procedure di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro e che il coinvolgimento dell'ufficio CUC dell'Unione per l'affidamento di contratti di più limitato importo rischi piuttosto di determinare un allungamento dei tempi delle procedure;

DATO ATTO che tale limitazione delle funzioni conferite all'Unione in questo ambito non richiede alcuna "preventiva regolazione di rapporti giuridici ed economici" tra questo Comune e l'Unione ai fini di cui all'art. 12, comma 6 dello Statuto dell'Unione, costituendo una semplice riacquisizione in capo al Comune dell'autonoma competenza riconosciutagli dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98 DEL 26.07.2018

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, per i sopra citati fini di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori di più limitato importo;

RITENUTO peraltro opportuno stabilire che gli effetti della presente deliberazione non incidono sulle procedure di affidamento attualmente in corso, per la conclusione delle quali resta competente l'Unione di Comuni;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto,

DELIBERA

- Di limitare, per i motivi esposti in premessa, le funzioni di affidamento di lavori pubblici conferite all'Unione dei Comuni del Medio Brenta (Centrale Unica di Committenza) in relazione ai lavori di importo superiore a 150.000 euro, riacquisendo in capo al Comune le funzioni di affidamento dei lavori di importo inferiore, conformemente al disposto dell'art. 37 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.;
- 2. Di dare atto che è confermata la titolarità in capo all'Unione di ogni altra funzione conferitale in questo ambito con propria precedente deliberazione n. 116 del 22.12.2014;
- 3. Di stabilire che gli effetti della presente deliberazione non incidono sulle procedure di affidamento di lavori attualmente in corso, per la conclusione delle quali resta competente l'Unione di Comuni;
- 4. Di comunicare la presente deliberazione all'Unione dei Comuni del Medio Brenta ed agli altri Comuni aderenti alla stessa, oltre che al Responsabile dell'Area Servizi Sviluppo Territoriale di questo Comune;
- 5. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERI:

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere:

favorevole di regolarità tecnica
Cadoneghe,

Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale Arch. Enzo Minucci

 favorevole di regolarità contabile Cadoneghe, Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari dott. Roberto Pinton

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98 DEL 26.07.2018

Ore 19.55.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto al punto 6 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione.

Intervengono il Consigliere Borella, il Sindaco, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Consigliere Gobbo e il Sindaco.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti 13

Voti favorevoli 10

Astenuti 3 (Escobar, Mavolo, Gobbo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti 13

Voti favorevoli 10

Astenuti 3 (Escobar, Mavolo, Gobbo)

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Presidente comunica che, su richiesta del Sindaco proponente, il punto n. 7 all'ordine del giorno del Consiglio viene ritirato.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 98 DEL 26.07.2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE TONIOLO Daniele IL SEGRETARIO TAMMARO Dott.ssa Laura

N° 1040 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 31.07.2018

Addì 31.07.2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il

Lì IL FUNZIONARIO INCARICATO

•••••